



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso giurisdizionale

con istanza di sospensiva per

DELLA MEA ENNIO, residente a Udine via Attimis n. 7, C.F. DLLN-NE59T10A794C, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Pesce (C.F. PSC-FPP72H04H274S) del Foro di Udine, giusta procura conferita su supporto cartaceo e autenticata con firma digitale ai sensi di legge, con ivi studio in Via Vittorio Veneto n. 31, presso il quale elegge domicilio e del quale si indicano le PEC filippo.pesce@avvocatiudine.it e il fax 0432/309929 per ogni comunicazione afferente il presente procedimento;

- *ricorrente* -

CONTRO

MINISTERO DELLA CULTURA in persona del Ministro *pro tempore* in carica, (C.F. 97904380587) con sede in Roma Via del Collegio Romano 27, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (IPA);

- *resistente* -

INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA, (C.F. e P.IVA: 05678721001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Calabria n. 46 PEC indirizzo [pec: invitalia@pec.invitalia.it](mailto:pec:invitalia@pec.invitalia.it) (INIPEC);

- **resistente** -

CARBOGNO MANUELE, c.f. CRBMNL84S08H786K, con sede in Comelico Superiore (BL) via Molin De Berto n. 11/A, PEC costlabona@pec.it (INIPEC);

- **controinteressato** -

ADVANCE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, c.f. 00985250257, con sede in Comelico Superiore (BL) via Rodolfo Martini s.n. PEC advancesrl@confcommercio.legalmail.it (INIPEC);

- **controinteressato** -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

-della delibera del 25/03/2024 di non accoglibilità della domanda di agevolazioni di cui al decreto del Ministero della Cultura n. 497 del 12/05/2023 con riferimento alla domanda n. BRG0002132 presentata dal ricorrente (**doc. n. 1 all.**);

- della comunicazione di non accoglibilità della domanda di agevolazione BRG0002132 presentata dal ricorrente (**doc. n. 2 all.**);

-ove occorra della comunicazione di non accoglibilità della domanda di autotela presentata dal ricorrente (**doc. n. 3 all.**);

- del decreto n. 549 del 10/05/2024 di approvazione delle graduatorie, nonché dell'allegata graduatoria, dei richiedenti ammessi alla selezionate di cui all'Avviso pubblico del 12/05/2023 (**doc. n. 4 all.**);

-di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto;

NONCHÉ

- per il riconoscimento del diritto del ricorrente di concorrere all'avviso pub-

blico e, quindi, di veder valutata la propria domanda di agevolazione e per la conseguente attribuzione della corretta posizione di graduatoria;
-con espressa riserva di presentare motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno *ex art. 30, comma 5, CPA.*

IN FATTO

Il MINISTERO DELLA CULTURA, con decreto n. 497 del 13/05/2023 (**doc. n. 5 all.**) ha approvato l'avviso pubblico (**doc. n. 6 all.**) *«per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", Linea B. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU».*

In particolare, detto sostegno si inserisce nei più generali interventi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR) e finalizzato (art. 1) alla *«Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale», «Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati»* non solo l'*«Attrattività dei borghi si inquadra all'interno della strategia Next Generation Europe, che l'Unione Europea ha lanciato per uscire dalla pandemia il cui obiettivo è di trasformare il vecchio continente, riducendo gli squilibri tra le economie nel quadro di una visione sostenibile e condivisa di futuro, prevedendo interventi che non solo arginino problematiche del momento*

ma che rispondano alle esigenze delle future generazioni ... e deve, quindi, garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti e creare nuovi posti di lavoro ... Le imprese sono inoltre chiamate a contribuire alle sfide ambientali e al contrasto del cambiamento climatico e quindi ad adottare comportamenti responsabili e sostenibili con riferimento particolare alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare».

Proprio in coerenza con le riportate finalità, il ricorrente, referente e promotore del progetto, presentava una domanda di ammissione alle predette agevolazioni (**doc. n. 7 all.**) e ciò al fine di realizzare dei «*moduli abitativi autonomi sotto l'aspetto tecnologico (sfruttando le energie rinnovabili) derivanti dalla modifica di container mercantile (quale soluzione di economia circolare coerente con il TAG per il sostegno climatico del PNRR) da installare in località montana per scopi turistici*».

Chiaramente la domanda era corredata di tutti gli allegati richiesti, tra cui, **All. 1**, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità degli allegati agli originali (**doc. n. 8 all.**), **All. 2**, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il progetto «*non prevede spese per beni di investimento e spese di capitale circolante acquistato da fornitori con cui intercorrono rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta ... Inoltre, prevede che l'iniziativa imprenditoriale prevede una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinato a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall'investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024 – Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misu-*

re di sostegno» (**doc. n. 9 all.**), **All. 3**, «*Dettaglio Spese investimento*» (**doc. n. 10 all.**), **All. 4**, «*Scheda iniziativa imprenditoriale*» con i relativi allegati (**doc. n. 11 all.**) e, infine, **all. 5**, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante «*il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852*».(**doc. n. 12 all.**).

INVITALIA, con comunicazione del 28/11/2023 (**doc. n. 13 all.**), con riferimento alla domanda di agevolazione n. BRG0002132 presentata dall'odierno ricorrente, rilevava come la stessa «*non soddisfa i requisiti di accesso previsti all'articolo 5 e 6 dell'Avviso Pubblico allegato al Decreto in oggetto.*

Nello specifico: Non risulta possibile valutare la quota degli investimenti destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ai sensi dell'art.6.8 dell'Avviso pubblico di cui al Decreto richiamato all'oggetto, a causa della discordanza tra la sezione "Investimento che concorre alla mitigazione del cambiamento climatico" esposta nell'Allegato 3 – Dettaglio spese di investimento e la medesima sezione riportata nell'Allegato 4 – Scheda dell'iniziativa imprenditoriale. Peraltro, il rispetto del suddetto criterio non risulta dichiarato nell'Allegato 2-DSAN beni di investimento trasmesso.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione possono essere presentate osservazioni scritte ... ».

L'odierno ricorrente inviava le proprie osservazioni, purtroppo errando l'oggetto (in sostanza ha confuso tra la predetta domanda di agevolazione ed altra inviata per un proprio cliente) e fornendo così chiarimenti del tutto inconfe-

renti rispetto alla domanda presentata.

La circostanza risulta evidente laddove si discute di e-bike piuttosto che di *container* mercantili

Con successiva comunicazione del 25/03/2023 (**doc. n. 2 all.**) INVITALIA confermava il rigetto: «*Facendo seguito alla comunicazione del **28/11/2023** con cui si trasmettevano i motivi ostativi alla accoglibilità della domanda presentata in data **28/09/2023**, e avendo constatato la persistenza delle condizioni che hanno legittimato la suddetta comunicazione, l'Agenzia ha provveduto a rigettare detta istanza come da provvedimento allegato*».

In particolare, veniva allegata la delibera del 25/03/2024 (**doc. n. 1 all.**) in cui si precisava che: «

CONSIDERATO CHE

- in data **28/09/2023**, **ENNIO DELLA MEA** in qualità di Referente (di seguito anche il "Proponente") ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni, per la realizzazione nel Comune di **Comelico Superiore (BL)** di un'iniziativa imprenditoriale volta alla rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale a valere sull'Avviso, riguardante **INSTALLAZIONE DI N. 2 MODULI ABITATIVI PREFABBRICATI AUTONOMI PER ALLOGGIO TURISTICO**, con un Programma di Spesa previsto di Euro **73839,2**; alla citata domanda è stato assegnato il numero di protocollo **BRG0002132**;

- a fronte del ricevimento della predetta domanda, Invitalia ha avviato l'iter istruttorio ai sensi dell'art.11 dell'Avviso;

- Invitalia, dall'analisi della documentazione prodotta, ha rilevato che la domanda in questione non presentava i requisiti ai sensi degli artt. 5 e 6 del-

l'Avviso per i seguenti motivi:

Non risulta possibile valutare la quota degli investimenti destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ai sensi dell'art. 6.8 dell'Avviso pubblico di cui al Decreto richiamato all'oggetto, a causa della discordanza tra la sezione "Investimento che concorre alla mitigazione del cambiamento climatico" esposta nell'Allegato 3 – Dettaglio spese di investimento e la medesima sezione riportata nell'Allegato 4 – Scheda dell'iniziativa imprenditoriale. Peraltro, il rispetto del suddetto criterio non risulta dichiarato nell'Allegato 2-DSAN beni di investimento trasmesso.

*- pertanto, in data **28/11/2023**, Invitalia, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha inviato al Proponente, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii., una comunicazione contenente i motivi ostativi alla accoglibilità della domanda presentata, concedendo al Proponente un termine di 10 (dieci) giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti pertinenti all'oggetto del procedimento e non in contrasto con le informazioni già fornite;*

*- In data **04/12/2023**, il Proponente, riscontrando la comunicazione a mezzo posta elettronica inviata dal Invitalia, ha fornito le proprie osservazioni:*

la discordanza relativa ai beni che partecipano alla mitigazione del cambiamento climatico negli allegati è dovuta ad un'interpretazione errata degli allegati riguardanti i beni di investimento richiesti. Vengono, inoltre, trasmessi nuovi allegati "format scheda iniziativa", "dettaglio spese" e "DSAN – 2 beni di investimento" evidenziando che dalla nuova documentazione emerge la coerenza di tutti i beni di investimento rispetto al tagging.

- le osservazioni fornite dal Proponente non consentono di ritenere supe-

rate le criticità rilevate in quanto:

Le controdeduzioni pervenute non consentano di valutare positivamente la quota degli investimenti destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto la documentazione trasmessa risulta in contrasto con il programma di investimenti presentato in sede di domanda. In particolare, nella seconda versione degli allegati trasmessi, è stata rimossa la voce di spesa "N. 2 UNITA' MINIME ABITATIVE TINY HOUSE SKYCONTAINER", sostituendola con la voce "N.5 E-BIKE". Tale modifica altera sostanzialmente la funzionalità del programma di investimento presentato in sede di domanda rispetto all'iniziativa proposta e pertanto non può essere presa in considerazione peraltro riscontrabili dalla tabella C.3 contenuta nel nuovo allegato 4 che risulta in contraddizione con gli obiettivi economici indicati in sede di domanda.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

*di non accogliere alle agevolazioni di cui al Decreto del Ministero della Cultura - Segretariato Generale, n. 497 del 12 maggio 2023 e relativo Avviso pubblico allegato la domanda presentata da **ENNIO DELLA MEA** in qualità di Referente (**BRG0002132**) in quanto non risultano soddisfatti i requisiti di accesso di cui agli artt. 5 e 6 dell'Avviso».*

A seguito del predetto rigetto, il ricorrente, stante l'evidente errore di valutazione da parte di INVITALIA della documentazione a suo tempo allegata alla domanda di agevolazione, inviava una PEC (**doc. n. 14 all.**) in cui chiariva le asserite discrepanze contenute degli allegati nn. 3 e 4 presentati con la do-

manda (in sostanza in un allegato era indicato il valore I.V.A. compresa, nell'altro il solo imponibile).

Inoltre, nell'autocertificazione di cui all'allegato *sub 2*, pur essendo chiaro il contenuto di quanto dichiarato, la presenza di due caselle aveva ingenerato il dubbio, in capo ad INVITALIA, nella mancata presenza di una "spunta", in realtà non necessaria.

A detta istanza di autotutela, INVIATALIA confermava la propria precedente decisione di non accoglibilità e ciò con comunicazione del 25/04/2024 (**doc. n. 4 all.**) in cui si precisa che: *«A seguito delle Vostre richieste e osservazioni formulate in data 26/03/2024, la scrivente Agenzia non ha individuato idonee motivazioni per procedere, in funzione di autotutela, all'annullamento della delibera di non accoglimento della citata domanda adottata in data 25/03/2024. In particolare, in data 28/11/2023 è stata correttamente trasmessa dall'Agenzia la comunicazione dei motivi ostativi nei confronti del soggetto non costituito Ennio della Mea (BRG0002132), con protocollo PEC 0361912. In data 04/12/2023 il soggetto realizzatore rispondeva a mezzo PEC dal medesimo indirizzo a cui venivano trasmessi i motivi ostativi, facendo opportuno riferimento nell'oggetto del riscontro al protocollo PEC succitato. Peraltro, all'interno del contenuto erano riportate osservazioni afferenti alle criticità contestate e pertanto imputabili al Soggetto Realizzatore Ennio della Mea.*

Tale provvedimento, pertanto, rimane confermato per le stesse motivazioni ivi riportate, restando, come noto, ferma la possibilità di adire il competente Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l'annullamento, la modifica o la revoca del provvedimento di cui trattasi, qualora venga ritenuto lesivo».

Alla luce di un tanto e stante l'evidente illegittimità della decisione di non ac-

cogliere la domanda presentata dal ricorrente, impone ora il ricorso all'adita Giustizia.

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ART. 6, 7 E 10 DELLA *LEX SPECIALIS* 1. ECCESSO DI POTERE TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – FALSITA' DEI PRESUPPOSTI E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. ILLEGITTIMITA' DERIVATA

All'art. 10 dell'avviso pubblico (**doc. n. 7 all.**) sono precisati gli allegati e la documentazione necessaria alla presentazione della domanda.

L'odierno ricorrente ha allegato e compilato gli allegati in conformità alla *lex specialis*.

Nonostante ciò, INVITALIA comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (**doc. n. 13 all.**) con la seguente motivazione: «*non soddisfa i requisiti di accesso previsti all'articolo 5 e 6 dell'Avviso Pubblico allegato al Decreto in oggetto.*

Nello specifico: Non risulta possibile valutare la quota degli investimenti destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ai sensi dell'art.6.8 dell'Avviso pubblico di cui al Decreto richiamato all'oggetto, a causa della discordanza tra la sezione "Investimento che concorre alla mitigazione del cambiamento climatico" esposta nell'Allegato 3 – Dettaglio spese di investimento e la medesima sezione riportata nell'Allegato 4 – Scheda dell'iniziativa imprenditoriale. Peraltro, il rispetto del

suddetto criterio non risulta dichiarato nell'Allegato 2-DSAN beni di investimento trasmesso».

In sostanza, per INVIATALIA vi è **(1)** una discordanza tra le cifre indicate nell'allegato 3 tra i costi indicati nel programma di investimento e quelli indicati nell'allegato 4.

Infine, sempre a detta di INVITALIA **(2)** nell'allegato 2 non vi sarebbe alcuna dichiarazione circa la previsione della «*quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinato a misure in grado di fornire un contributo di mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico (doc. n. 14 all.)*».

I dichiarati motivi ostativi sono del tutto illegittimi.

Sub **(1)** l'errore di INVIATALIA è evidente ed imperdonabile.

Nell'allegato 3, «*Dettaglio Spese investimento*» (**doc. n. 11 all.**), infatti nella colonna sono indicate le cifre dell'investimento al loro «*Valore*», così come imposto dalla relativa colonna già predisposta ai sensi dell'art. 10 dell'avviso, cosicché **il ricorrente ha riportato il costo dell'investimento comprensivo dell'I.V.A.**

Nel dettaglio:

- | | |
|---|--------------|
| 1) ACQUISTO DI N. 2 UNITA' MINIME ABITATIVE TINY HOUSE SKY-COINTEINER | € 50.020,00; |
| 2) INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER OGNUNO DEI MODULI | € 6.932,00 |
| 3) INSTALLAZIONE DI BATTERIE DI ACCUMULO PER OGNUNO DEI MODULI | € 7.320,00 |

Le ulteriori spese non erano oggetto di contributo.

Nell'allegato 4, «*Scheda iniziativa imprenditoriale*» con i relativi allegati

(**doc. n. 12 all.**), a pagina 6 sono riportati i medesimi investimenti, essendo oggetto del progetto, ma poiché la colonna riportava la dicitura «**Importo imponibile (€)**», il ricorrente riportava correttamente la **spesa al netto dell'IV.A.** ovvero:

- | | |
|---|------------|
| 4) ACQUISTO DI N. 2 UNITA' MINIME ABITATIVE TINY HOUSE SKY-COINTEINER | € 41.000 |
| 5) INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER OGNUNO DEI MODULI | € 5.600,00 |
| 6) INSTALLAZIONE DI BATTERIE DI ACCUMULO PER OGNUNO DEI MODULI | € 6.000 |

Se alle somme imponibili, come sopra riportate, viene aggiunta l'imposta (I.V.A. 22%) il relativo importo è pari al valore indicato nell'allegato 3.

L'errore di INVITALIA è, sul punto, marchiano ed imperdonabile, se si aggiunge – oltretutto – che lo stesso allegato 4 (cfr sempre **doc. n. 12 all.**) riporta il preventivo, predisposto sempre dal geom. Ennio DELLA MEA, con i costi sia al netto che al lordo dell'I.V.A..

Risulta *per tabulas* che non vi è stato alcun errore da parte del geom. DELLA MEA nel riportare i dettagli delle spese di investimento, così come asserito da INVIATALIA, e che non vi è alcuna «*discordanza*» tra gli importi riportati negli allegati nn. 3 e 4 se non «negli occhi» di chi li ha erroneamente valutati.

Bastava verificare i costi riportati al netto e al lordo dell'I.V.A. (tenuto altresì conto che nell'allegato 3 si chiedeva il «valore» e nell'allegato 4 l'«imponibile»), come peraltro correttamente indicati nel preventivo, **per appurare la perfetta corrispondenza dell'importo dei costi di cui si chiedeva il riconoscimento dell'agevolazione.**

Inoltre, nella scheda di iniziativa imprenditoriale di cui all'allegato 4 (sempre **doc. n. 12 all.**) sono chiaramente individuati gli investimenti «*che concorrono alla mitigazione del cambiamento climatico*» e ciò con la medesima descrizione ed importo indicato nell'allegato n. 3 (cfr sempre **doc. n. 11 all.**).

Nella domanda presentata dal ricorrente, pertanto, non poteva porsi alcun dubbio circa gli investimenti «*che concorrono alla mitigazione del cambiamento climatico*» e il relativo importo da considerare ai fini della conseguente erogazione del contributo oggetto dell'avviso pubblico.

Da ciò l'evidente illegittimità della decisione assunta da INVITALIA.

L'errore è stato ancor più grave se si considera che nelle dimesse osservazioni, al netto dell'errore derivante dalla confusione di un altro progetto (questione peraltro irrilevante rispetto all'odierno *thema decidendum*), l'istante (oggi ricorrente) il ricorrente aveva rilevato l'errore ma, nonostante tutto, INVITALIA non lo ha riconosciuto, confermando la decisione già presa e invitando il richiedente a procedere giudizialmente (cfr **doc. n. 4 all.**).

Con riferimento al punto *Sub (2)* la decisione di INVITALIA risulta ancor più incomprensibile.

Il richiedente ha, infatti, pedissequamente utilizzato il documento già predisposto nell'avviso pubblico (cfr **doc. n. 10** e **doc. n. 13 all.ti**).

L'unica modifica è stato l'inserimento, a mo' di rafforzativo, di due quadratini (□) in corrispondenza delle due dichiarazioni.

Tale rafforzativo è stato inspiegabilmente interpretato da INVITALIA con la successiva necessità di apporre una crocetta in corrispondenza del simbolo e ciò al fine di «perfezionare» la dichiarazione, in sé già chiara e

perfetta.

In realtà il geom. DELLA MEA, anche con il predetto quadratino (□), ha reso la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il progetto «□ *non prevede spese per beni di investimento e spese di capitale circolante acquistato da fornitori con cui intercorrono rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta ... Inoltre, □ prevede che l'iniziativa imprenditoriale prevede una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinato a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall'investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024 – Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno*».

E' incomprensibile ed insensata la decisione di INVIATALIA di ritenere detta autocertificazione insufficiente o carente.

Vi è il testo e la firma digitale a conferma di quanto riportato, nulla di più poteva servire per le finalità previste dall'avviso pubblico.

Non solo, in sede di osservazioni, è stata fornita anche l'autocertificazione con le richieste e asserite crocette.

Anche in questo caso, le motivazioni del rigetto sono assolutamente illegittime ed insensate, nonché contrarie ad ogni principio sotteso al corretto svolgimento di una istruttoria procedimentale nonché del più generale principio di buon andamento della P.A..

Infine, l'erronea allegazione, in sede di osservazioni *ex art. 10 bis l. 241/1990*, di consuntivi di spesa riferiti ad altri progetti (evidente frutto di un perdonabile refuso ed errore), non vale ad inficiare l'assoluta e originaria validità e completezza della domanda inizialmente presentata dal ri-

corrente.

Infatti, premesso che in sede di osservazioni non è nemmeno possibile integrare o modificare la domanda iniziale, **ciò che conta è la completezza e legittimità della domanda così come originariamente presentata.**

Di contro, avrebbe certamente errato INVIATALIA a non considerare ammissibile, comunque, la prima domanda, al netto delle osservazioni presentate ex art. 10 bis l. 241/1990.

Di conseguenza è certamente illegittimo il rigetto comunicato al ricorrente, come pure i precedenti atti istruttori e, di conseguenza, anche i successivi provvedimenti qui gravati, quest'ultimi viziati per invalidità derivata.

In particolare, la successiva formazione della graduatoria, sconta la mancata valutazione, qui invocata, della domanda presentata dal geom. DELLA MEA.

Infine, anche il successivo atto di conferma del rigetto, risulta assolutamente illegittimo, ciò sempre in ragione delle motivazioni sopra riportate; tenuto altresì conto che il ricorrente aveva, con la propria comunicazione, chiarito i sopra esposti aspetti.

SULLA DOMANDA DI TUTELA CAUTELARE.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, lo scrivente si richiama a quanto dedotto nel presente ricorso.

Sul *periculum in mora* è altresì evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la sospensione cautelare degli atti e dei provvedimenti impugnati. Ed infatti, a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dall'Amministrazione odierna resistente, il ricorrente che aveva ed ha il diritto all'eroga-

zione degli aiuti richiesti in ragione del possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico in questione ovvero, quanto meno, di partecipare alla fase di valutazione ex art. 11 comma 4 dell'Avviso pubblico, perderà definitivamente una simile possibilità in ragione dell'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal PNRR per tale specifica misura.

Ed infatti, come si evince dall'art. 9 comma 4 dell'Avviso pubblico in questione, i contributi vengono assegnati sulla base delle rispettive graduatorie di merito e fino a capienza delle risorse finanziarie. Ebbene, considerata l'imminente distribuzione delle risorse ai richiedenti già utilmente collocati nella graduatoria in esame e la conseguenziale insufficienza delle risorse nel tempo necessario per la definizione del merito del presente giudizio, risulta necessario accordare la tutela cautelare fino alla definizione del merito, mediante la sospensione dell'atto impugnato e il contestuale ordine per l'Amministrazione resistente di ammettere il progetto presentato dal geom. DELLA MEA, tra i progetti ammissibili e finanziabili. Ed invero, in attesa della definizione del giudizio di merito, l'Amministrazione odierna resistente definirebbe senz'altro la liquidazione dei progetti ritenuti ammissibili e finanziabili e ciò con esaurimento dei fondi messi a disposizione sulle misure in esame.

D'altra parte, il mero accoglimento del ricorso all'esito del giudizio di merito, non potrebbe in nessun modo assicurare l'effettività della tutela in favore dell'odierna ricorrente e ciò in quanto, ove il presente ricorso venisse accolto solo all'esito del giudizio di merito, la pronuncia di illegittimità interverrebbe solo una volta che tutta la procedura *de qua* risulterà definita, così impedendo definitivamente all'odierno ricorrente, di accedere ai finanziamenti previsti. Ne discende che, in ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, la pronuncia di merito potrebbe risultare inutilmente resa.

Alla luce delle superiori considerazioni, è pertanto evidente come si renda necessario assicurare in questa fase la tutela cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e ammettendo l'odierna ricorrente tra i progetti ammissibili e finanziabili della misura in esame. Donde la sussistenza dei presupposti di gravità ed urgenza, necessari per la concessione della richiesta misura cautelare.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI

L'accoglimento del ricorso, con la conseguente riammissione in graduatoria della ricorrente è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi come da decreto impugnato e individuati nel relativo allegato.

Nell'ipotesi, quindi, in cui, Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, allo stato esteso a soli due controinteressati, nei confronti di tutte le imprese collocate nella graduatoria dei soggetti ammessi, poiché la notificazione del ricorso nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei controinteressati da chiamare in giudizio, si chiede che la S.V. voglia autorizzare l'istante a notificare il ricorso principale e il presente ricorso per motivi aggiunti per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e dell'art. 41, c. 4, c.p.a. ovvero con le modalità ritenute opportune.

P. Q. M.

il società ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede, con espressa riserva di motivi aggiunti in relazione ad ogni atto che venga prodotto in giudizio dall'Amministrazione intimata e con espressa riserva di agire per il successivo riconoscimento del risarcimento del danno, che

l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma

voglia così giudicare:

IN VIA CAUTELARE: sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe adottando la misura cautelare che appaia, secondo le circostanze, più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

NEL MERITO: annullare con ogni motivazione i provvedimenti impugnati, ritenendo e dichiarando il diritto del del ricorrente a veder collocato il proprio progetto tra quelli ammissibili o, quanto meno, valutabili ai fini del successivo inserimento nella graduatoria, con conseguente diritto alla liquidazione del relativo finanziamento/agevolazione.

IN OGNI CASO: spese ed onorari di giudizio integralmente rifusi.

IN VIA ISTRUTTORIA – Si depositano i documenti di narrativa.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex Legge n. 488/1999 e s.m, si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Udine, 24/05/2024

Avv. Filippo Pesce